

Prefazione

Il Titolo XII, Libro II del codice penale rappresenta uno dei comparti più “affascinanti” della parte speciale del codice.

Alcune delle fattispecie incriminatrici ivi delineate sono fra quelle che suscitano il maggior coinvolgimento emotivo dell’opinione pubblica e rispetto a cui più avvertiti appaiono i timori nutriti dall’intera collettività.

Al contempo il loro approfondimento dal punto di vista dommatico favorisce ed anzi stimola una riflessione sulle radicali trasformazioni che hanno interessato segmenti significativi del diritto penale speciale negli ultimi decenni.

È possibile in tal modo dar conto di una sempre più intensa focalizzazione sulle esigenze di tutela sociale volte, in primo luogo, a scoraggiare la perpetrazione di taluni gravissimi reati contro la persona, commessi frequentemente ai danni di soggetti “vulnerabili” per ragioni di genere, di età, di etnia.

Tra tali reati, va attribuita una valenza paradigmatica ai delitti di violenza sessuale.

Il legislatore ha cercato di intervenire al riguardo, in un’ottica ampia, non limitata all’aspetto sanzionatorio, al fine di non abbandonare a sé stesso chi è stato vittima di questi crimini.

Per realizzare questa finalità sono state introdotte numerose disposizioni, inserite prevalentemente nel codice di procedura penale, ormai caratterizzato rispetto al passato, in virtù dei più recenti interventi novellistici, da una ben più accentuata e consapevole sensibilità nei confronti delle vittime¹.

¹ Cfr., volendo, P. RIVELLO, *Il ruolo attribuito alla vittima del reato dalla normativa processuale italiana in rapporto a quello ad essa spettante innanzi alle Corti penali internazionali*, in *Criminalia*, 2016, p. 511 ss.

Occorreva infatti evitare che i processi volti ad accertare la dinamica di questi episodi continuassero a tradursi in uno strumento di “seconda vittimizzazione”.

Si è conseguentemente cercato di impedire che nel corso del processo i difensori degli imputati tentino, ad esempio, di pervenire ad una sorta di ribaltamento delle posizioni, formulando domande sulla “moralità” e sulla “vita sessuale” delle donne vittime di stupro.

Si è inoltre voluto limitare entro i limiti dell’effettiva necessità l’escusazione dibattimentale delle persone offese da questi reati, che abbiano già reso dichiarazioni nel corso dell’incidente probatorio.

Al contempo, sono stati allungati i tempi per la presentazione della quelea e si è inteso garantire in maniera più incisiva il diritto da parte delle vittime ad essere edotte delle varie cadenze procedurali, delle eventuali richieste di archiviazione e delle modificazioni concernenti la posizione custodiale dei presunti autori dei reati.

L’implementazione da parte del legislatore nazionale della gamma dei diritti riconosciuti alle vittime dei reati rappresenta, almeno in parte, il frutto del recepimento di alcune fondamentali Convenzioni internazionali dirette a tutelare i soggetti “vulnerabili”.

Tra esse vanno menzionate, in particolare, la Convenzione di Lanzarote del Consiglio d’Europa del 25 ottobre 2007, sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, e la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 2011, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Talora invece gli interventi modificativi sono nati dalla volontà del Parlamento di rispondere, con provvedimenti di forte impatto mediatico, alle fondate preoccupazioni di quella parte della popolazione che si sente maggiormente esposta al rischio di divenire vittima di questi episodi.

Si inserisce sicuramente in quest’ottica la l. n. 69 del 2019, volta ad introdurre il c.d. “codice rosso”, in uno sforzo di accelerazione dei tempi investigativi in relazione al quale sono già stati espressi molti dubbi da parte dei primi commentatori.

È invece sicuramente immune da qualsivoglia censura il radicale mutamento che ha condotto a considerare questi crimini quali delitti contro la libertà personale, facendo venir meno la previgente ed ormai anacronistica soluzione diretta a ricomprenderli fra quelli concernenti la tutela della moralità pubblica e del buon costume.

Va altresì segnalato il complessivo sforzo legislativo volto ad adeguare il Titolo XII, oggetto della nostra disamina, ai mutamenti imposti dal vorticoso progresso tecnologico.

Si inseriscono pienamente in quest'ottica, tanto per fare degli esempi, gli artt. 615 *ter* (*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*), 615 *quater* (*Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*) e 605 *quinqüies* (*Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*).

D'altro canto, solo un distorto uso della tecnologia può dar ragione del diffondersi di fenomeni un tempo ignoti, quali la pornografia virtuale, di cui all'art. 600 *quater*.1 del codice penale.

Parimenti un ricorso all'utilizzo degli *smarphones* per l'effettuazione delle riprese video, unitamente ad uno spregiudicato ricorso ai *media* per turpi finalità, spiega il vergognoso incremento di episodi inquadrabili nell'ambito del c.d. *revenge porn*, sul quale è finalmente intervenuto il legislatore, in chiave sanzionatoria, con la già citata l. n. 69 del 2019.

Prima di concludere, va sottolineato come detto volume prenda in esame solo una parte dei delitti contenuti nel titolo XII.

È infatti in corso di stesura un lavoro concernente le ulteriori incriminazioni, nell'ottica di pervenire al più presto ad una trattazione unitaria di questo intero reticolo normativo, la cui conoscenza si rivela fondamentale per chiunque decida di occuparsi di tematiche penalistiche di parte speciale.

Torino, 6 dicembre 2019

PIERPAOLO RIVELLO

Le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583 *bis* c.p.)

L'art. 583 *bis*, primo comma, c.p. punisce con la reclusione da quattro a dodici anni chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Ai sensi della predetta norma «si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo».

Questa disposizione, volta a sanzionare condotte che sono invece ampiamente praticate e vengono considerate normali in numerosi Paesi, prevalentemente africani, e presso svariate etnie, in contesti assai diversi dalla realtà italiana sia dal punto di vista sociologico che da quello antropologico¹, pone gli operatori della giustizia di fronte al delicatissimo problema (destinato sempre più ad acuirsi con l'espansione dei flussi migratori) dei reati “culturalmente orientati” (*cultural offence*)², consistenti

¹ LA MONACA-AUSANIA-SCASSELLATI SFARZOLINI, *Le mutilazioni genitali femminili. Aspetti socio-antropologici, giuridici e medico-legali e contributo casistico*, in *Riv. it. med. leg.*, 2004, p. 665 ss.

² Al riguardo la bibliografia è ormai vastissima. V., tra gli altri, BASILE, *Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati*, in *Ragion pratica*, 2013, p. 12 ss.; ID., *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, 2010, p. 41 ss.; BERNARDI, *Il fattore culturale nel sistema penale*, Giappichelli, 2010, p. 57; D'IPPOLITO, *Kulturnormen ed inevitabilità dell'errore sul divieto: la Corte di cassazione riconosce l'errore determinato da “fattori culturali” come causa di esclusione della colpevolezza*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 3711 ss.; DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, ETS, 2010, p. 30 ss.; ID., *Culture e diritto penale. Premesse metodologiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 1111 ss.; FORNASARI, *Nuove riflessioni sulle categorie dogmatiche del diritto penale davanti alla sfida del multiculturalismo*, in *La Magistratura*, 2010, p. 24; MASARONE,

in «condotte che, mentre vengono considerate lecite, quando non dovute, dal gruppo culturale di origine del loro autore, al contempo sono, invece, considerate reato dall'ordinamento giuridico italiano»³.

Sotto la denominazione di reati “culturalmente orientati” possono dunque essere ricomprese delle fattispecie criminose estremamente eterogenee fra loro, accomunate dall'elemento distintivo rappresentato dal movente delle rispettive condotte, riconducibile a convenzioni ataviche radicate in una determinata area territoriale, in regole religiose o in tradizioni tribali proprie di taluni gruppi etnici.

Come ben è stato osservato, in tal caso «non viene in rilievo un conflitto interno dell'agente, che percepisce il disvalore sociale della sua condotta in quanto in contrasto con le regole della sua formazione culturale, bensì una situazione di conflitto esterno che si realizza quando le regole proprie della tradizione e della cultura di un determinato gruppo etnico confliggono con quelle presenti nel territorio ove il soggetto si trova»⁴.

La Cassazione ha lucidamente evidenziato che in una società multiculturale sono ipotizzabili due diversi approcci al riguardo. Infatti, accanto al modello di stampo “assimilazionistico”, in cui l'inserimento dello straniero nel tessuto sociale di un'altra Nazione richiede come contropartita la sostanziale rinuncia ad alcune sue radici etnico-culturali⁵, almeno laddove esse si pongano in irrimediabile contrasto con gli orientamenti valo-

L'incidenza del fattore culturale nel sistema penale tra scelte politico-criminali ed implicazioni dommatiche, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 1240; MONDINO, *La “cultural defence” e i reati culturalmente orientati*, in *Minorigiustizia*, 2012, p. 117; PASTORE, *Le «cultural defences» (esimenti culturali) e i reati “culturalmente orientati”. Possibili divergenze tra pluralismo culturale e sistema penale*, in *Ind. pen.*, 2003, p. 535 ss.; PASTORE, *Reati culturalmente motivati e valutazione probatoria*, in *Ragion pratica*, 2013, p. 98 ss.; VAN BROECK, *Cultural defence and culturally motivated crimes (Cultural offences)*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2001, vol. 9/1, p. 5 ss.

³ Cfr. D. TRIPICIONE, *Il multiculturalismo nella giurisprudenza penale della Corte di Cassazione*, in *Rassegna della giurisprudenza di legittimità. Gli orientamenti delle Sezioni Penali* (a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione), Anno 2018, vol. I, p. 186.

⁴ D. TRIPICIONE, *op. loc. cit.*

⁵ V. sul punto FACCHI, *I diritti nell'Europa multiculturale*, Laterza, 2004, p. 13 ss.

riali dello Stato in cui il predetto straniero ora vive, può individuarsi un approccio assai diverso, connotato da un atteggiamento di “integrazione-inclusione”⁶, in un’ottica tendenzialmente disposta ad accettare le richieste identitarie dei vari gruppi culturali.

È stato correttamente precisato che il nostro Paese ha adottato un atteggiamento “misto”, tendenzialmente disposto a tener conto di tali differenze ma volto, giustamente, a negare ogni rilevanza scriminante alle motivazioni di carattere culturale o religioso «qualora vengano in rilievo i c.d. delitti naturali, lesivi dei diritti fondamentali della persona (alla vita, all’integrità personale, alla libertà personale, alla libertà sessuale)”⁷.

Viene infatti sostenuto che i principi cardine del nostro ordinamento costituiscono uno sbarramento all’introduzione, nella nostra come in ogni altra società civile, di consuetudini, prassi, costumi che appaiono “anti-storici” rispetto all’evoluzione che, nel corso dei secoli, ha condotto all’affermazione dei diritti inviolabili degli individui, a prescindere dal fatto che il soggetto tutelato sia un cittadino o uno straniero⁸.

Nelle società multietniche, che caratterizzano la maggioranza delle Nazioni in questo momento storico, non è possibile scomporre l’ordinamento in tanti statuti individuali quante solo le etnie che lo compongono, non essendo compatibile con l’unicità dell’ordinamento giuridico l’ipotesi della convivenza nel contesto civile di riferimento di culture fra loro confliggenti⁹.

Indubbiamente l’ambito dei reati culturalmente orientati appare, come già accennato, assai variegato, ricomprendendo differenti fattispecie criminose, di natura eterogenea, ove l’unico elemento volto a rappresentare un collante e il solo aspetto di reale omogeneità è rappresentato dal movente delle condotte, riconducibile a convenzioni sociali, a dettami reli-

⁶ GENTILE, *Violenza sessuale in matrimonio retto da diritto straniero: il prudente approccio della Cassazione ai c.d. “reati culturali”*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 424; MASSARO, *Reati a movente culturale o religioso. Considerazioni in materia di ignoranza legis e coscienza dell’offesa*, Aracne, 2012, p. 12.

⁷ Cass., sez. VI, 26 novembre 2008, n. 46300, F.A., in *Ced Cass.*, n. 242229.

⁸ Cass., sez. VI, 26 novembre 2008, n. 46300, *cit.*

⁹ Cass., sez. III, 29 gennaio 2015, n. 14960, E.H., in *Ced Cass.*, n. 263122.

giosi o tradizioni tribali proprie del gruppo o dell'etnia a cui appartiene il soggetto attivo del reato.

In questo spettro di reati, buona parte dei quali sono delitti contro la persona, caratterizzati da condotte sanzionate non solo in Italia ma anche presso numerose democrazie occidentali, e purtuttavia considerate assolutamente legittime sulla base delle regole religiose o dei rituali propri del gruppo di origine di chi pone in essere simili condotte, uno degli esempi maggiormente paradigmatici è rappresentato proprio dal delitto di cui all'art. 583 *bis* c.p.

Sotto questo aspetto vanno tenute ben presenti le considerazioni volte a ricordare come appaia essenziale, per la stessa sopravvivenza di una società civile, che chiunque vi si inserisca adempia all'obbligo giuridico di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano. Deve conseguentemente ritenersi esclusa la buona fede di chi, consapevole di essersi trasferito in un Paese caratterizzato da culture e costumi diversi dai propri, in quanto tipici di una differente società, presume tuttavia di avere il diritto, non riconosciuto in realtà da alcuna norma, di proseguire a porre in essere delle condotte che, seppure lecite in base alla legge in vigore nel Paese di provenienza, e omogenee con l'*humus* culturale di determinati territori, sono oggettivamente incompatibili con le regole proprie della struttura sociale della Nazione in cui ora risiede.

L'ultimo comma dell'art. 583 *bis* c.p., in deroga al principio puro di territorialità, prevede che le disposizioni contenute in detto articolo si applichino anche quando il fatto è commesso all'estero da un cittadino italiano o da uno straniero residente in Italia, o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.

È significativo notare come analoga previsione sia stata recentemente introdotta nel contesto della nuova incriminazione di cui all'art. 558 *bis* (*Costrizione o induzione al matrimonio*), inserita nel codice in virtù dell'art. 7 della l. 19 luglio 2019, n. 69. Il legislatore ha stabilito che le disposizioni di detto articolo debbano applicarsi anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Come è stato correttamente osservato in dottrina, in entrambi i casi appare evidente la volontà di reprimere efficacemente delitti caratterizza-

ti «da una grande transnazionalità»; infatti gli eventi previsti da tali reati si realizzano molto spesso all'estero, ai danni e ad opera di soggetti che risiedono peraltro nel territorio del nostro Stato ¹⁰.

¹⁰ Cfr. A. AGRILLO, *Il delitto di costrizione o induzione al matrimonio*, in A. CONZ-L. LEVITA (a cura di), *Il codice rosso. Commento organico alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, Dike Giuridica Editrice, 2019, p. 173.

Ingiuria

L'art. 594 c.p. incriminava con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516 chiunque avesse offeso l'onore o il decoro di una persona presente. Il secondo comma comminava la stessa sanzione a chi avesse commesso il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni diretti alla persona offesa.

Detto articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c) del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (*Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67*).

Il legislatore infatti, in virtù del citato intervento normativo, ha fatto venire meno la riconduzione dell'ingiuria fra gli illeciti di natura penale, trasformandola in un illecito civile. L'art. 4 del citato d.lgs. n. 7 del 2016 ha stabilito che i relativi comportamenti, qualora commessi dolosamente, costituiscono una fattispecie rientrante tra le violazioni afferenti all'ambito civilistico, dalle quali consegue l'obbligazione, da parte del soggetto che abbia posto in essere dette condotte, alle restituzioni ed al risarcimento del danno, nonché al pagamento di una sanzione pecuniaria civile.

Nel codice penale militare di pace continua invece ad essere sanzionato il reato di ingiuria militare.

Infatti, ai sensi dell'art. 226 c.p.m.p. (*Ingiuria*) «Il militare, che offende l'onore o il decoro di altro militare presente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a quattro mesi.

Alla stessa pena soggiace il militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a sei mesi, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato».

La perdurante possibilità di incriminazione in ambito militare di una condotta che risulta invece depenalizzata per i “civili”, stante la sua estromissione dall’ambito degli illeciti delineati dal codice penale, ha indotto la magistratura militare a sollevare un’eccezione di legittimità costituzionale, essendo stata ipotizzata la possibile violazione del principio di parità di trattamento, fissato dall’art. 3 Cost.

La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 215 del 2017¹¹, ha tuttavia respinto la prospettata eccezione, sostenendo che appare pienamente razionale prevedere il mantenimento della risposta punitiva a livello penale nel settore militare, sia pur con riferimento a condotte non più sanzionabili penalmente nei confronti della restante parte della collettività.

Tale decisione, pur nella pluralità delle considerazioni sviluppate per giungere alla dichiarazione di infondatezza, appare incentrata prevalentemente sulla sottolineatura della rilevanza che deve essere attribuita alla “specialità” del mondo militare e a quelle che potrebbero essere definite le sue “regole di vita”, ritenute atte a giustificare anche alcune vistose distinzioni di trattamento tra militari e “civili”, dal punto di vista sanzionatorio.

Questa soluzione si richiama idealmente ad una nutrita serie di pronunce del giudice delle leggi con cui, soprattutto negli anni meno recenti, si era assistito alla valorizzazione del principio di specialità, basando su di esso la conclusione diretta a considerare infondate le questioni di legittimità volte a lamentare la presunta violazione del principio di eguaglianza, consacrato dall’art. 3 della Carta costituzionale, derivante dalle differenze di trattamento intercorrenti tra la legislazione penale militare e la disciplina ordinaria, anche con riferimento ad istituti fra loro sostanzialmente sovrapponibili.

Si è affermato che non può essere considerata irragionevole la scelta di mantenere l’ingiuria tra militari nell’area penalmente rilevante, anche nelle ipotesi in cui i fatti ingiuriosi si rivelano privi di ogni nesso con la disciplina ed il servizio militare «perché, in termini generali, ogni eventuale disparità di trattamento tra militari e civili va ovviamente valutata alla luce della peculiare posizione del cittadino che entra (attualmente per

¹¹ Corte cost., sent. 27 settembre 2017 (dep. 12 ottobre 2017), n. 215, in *Dir. pen. cont.*, 2017, n. 11, con commento di P. RIVELLO, *Su una pronuncia della Corte costituzionale in materia di diritto penale militare*.

propria scelta) nell'ordinamento militare, caratterizzato da specifiche regole ed esigenze».

Secondo detta impostazione, nel momento in cui un individuo, per sua libera scelta, accetta di entrare a far parte delle Forze Armate, si assoggetta consapevolmente ad un peculiare regime di vita, che può essere assai differente rispetto a quello che caratterizza i soggetti estranei alle Forze Armate.

La Corte costituzionale ha aggiunto che «non risulta affatto irragionevole imporre al militare una più rigorosa osservanza delle regole di comportamento, anche relative al comune senso civico, quali quella di non recare offesa all'onore o al decoro di altri soggetti inseriti nel medesimo ordinamento, continuando così ad assistere con sanzioni penali le eventuali infrazioni a tali regole».

Va comunque precisato che la soluzione agli interrogativi sollevati dall'eccezione di legittimità non appariva certo a “rime obbligate”, in quanto con riferimento a detti contesti si fronteggiano due antitetiche impostazioni.

La prima tende a privilegiare (come ha fatto nel caso di specie la Corte costituzionale) le esigenze di “specialità” del mondo militare, affermando che nel contesto delle Forze Armate deve essere sanzionata penalmente qualunque violazione alle regole di comportamento, perché ciò permette di tutelare adeguatamente, o quanto meno più efficacemente, le esigenze di coesione dei Corpi militari.

Il Giudice delle leggi, come abbiamo ricordato, ha affermato che nel momento in cui un soggetto, volontariamente, decide di divenire membro di una determinata organizzazione, gruppo od Istituzione, egli accetta conseguentemente di condividere un particolare stile di vita, ispirando la sua futura condotta a regole che possono magari essere più rigide ed impegnative (ciò però non implica, almeno a nostro giudizio, che si debba aprioristicamente difendere il mantenimento di tutti gli aspetti di specificità e di differenziazione, anche laddove essi non appaiano necessari a garantire la maggiore efficienza dei rispettivi settori).

In base alla seconda tesi, assai diffforme dalla precedente, dovrebbe invece ritenersi che, al di fuori delle ipotesi connotate inequivocabilmente da specifici aspetti di tipicità, propri del settore militare, occorre tendere ad un processo di graduale osmosi fra il mondo militare ed il comparto “civile”.

In realtà, occorrerebbe saper operare una delicata azione di bilanciamento, volta a garantire la conservazione della “specialità”, laddove essa si riveli strumentale rispetto a determinati interessi meritevoli di tutela, ma al contempo diretta ad evitare forme di ingiustificata discriminazione rispetto alla restante collettività.

Conseguentemente, gli aspetti di specificità non dovrebbero costituire la regola, bensì l’eccezione, in un contesto istituzionale tendenzialmente ispirato agli stessi valori di fondo.

Deve ammettersi che ogni disparità di trattamento può dar vita ad un certo sconcerto, derivante dalla constatazione che condotte del tutto corrispondenti a quelle ormai depenalizzate in ambito “civile” determinano invece la possibilità di assoggettamento a procedimento innanzi all’Autorità giudiziaria militare.

Laddove tale differenziazione non possa vantare a proprio fondamento la tutela di aspetti coesenziali alla tutela delle Forze Armate, il rischio è quello di perpetrare il mantenimento di discipline difformi in assenza di una reale giustificazione.

La normativa in tema di diffamazione (Artt. 595, 596, 596 *bis*, 597 c.p.)

Il reato di diffamazione si configura, nel suo schema di base, qualora il soggetto attivo del reato «comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione».

Un aspetto che pertanto distingue, come risulta dall'*incipit* del primo comma dell'art. 595 c.p., il reato di diffamazione dalla fattispecie incriminatrice di ingiuria, in passato prevista dall'art. 594 c.p. ed ora abrogata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, è dato dal fatto che mentre con riferimento al reato di ingiuria il legislatore prevedeva che l'offesa fosse arrecata ad una persona «presente», nel delitto di diffamazione la persona offesa deve essere assente, o comunque risultare impossibilitata a percepire l'offesa, che appare invece indirizzata a soggetti "esterni", all'insaputa dell'offeso, impossibilitato pertanto ad evidenziare agli astanti l'eventuale falsità delle affermazioni così rese.

Proprio ciò giustifica il maggiore disvalore di questo illecito, punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1032, laddove l'abrogato reato di ingiuria era punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro.

L'offesa, nel reato di diffamazione, si concreta nel momento in cui il soggetto attivo comunica «con più persone».

Per il perfezionamento del reato occorre che detti soggetti siano in grado di udire le espressioni diffamatorie; non è peraltro necessario che esse siano pronunciate in un unico contesto, dinanzi a due o più persone. È infatti possibile che il reo, dopo aver offeso la reputazione di un soggetto alla presenza di un determinato individuo, comunichi poi con un secondo individuo ripetendo l'offesa; in tal caso il reato si consuma in questo momento ulteriore.

È stato ritenuto sussistente il requisito della comunicazione con più per-

sone anche laddove le espressioni offensive siano comunicate ad una sola persona ma siano destinate ad essere anche riferite almeno ad un'altra ¹².

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, deve però escludersi la configurazione del reato qualora un determinato soggetto pronunci delle espressioni obiettivamente offensive di fronte a più persone (magari nascoste ai suoi occhi), ignorando peraltro la loro presenza e ritenendo di parlare di fronte ad un unico individuo ¹³.

Il legislatore nel delineare la fattispecie di diffamazione opera un riferimento al concetto di "reputazione". Per reputazione una parte della dottrina intende l'"onore in senso oggettivo" e cioè la valutazione che i consociati hanno in ordine alla personalità morale e sociale di un soggetto ¹⁴.

La diffamazione, dunque, lederebbe la stima di cui può godere un individuo all'interno della collettività di appartenenza.

In tal modo conseguentemente si è inteso presidiare con una sanzione penale l'esigenza di tutela della personalità, nel rispetto del disposto degli artt. 2 e 3 Cost.

La reputazione può essere offesa non solo affermando che un determinato soggetto ha posto in essere un fatto illecito, ma anche riferendo che egli ha tenuto comportamenti considerati riprovevoli alla luce dei canoni etici o comunque delle convinzioni fatte proprie dalla maggioranza della collettività. Ad esempio, è stata ritenuta diffamatoria l'affermazione secondo cui una ragazza, fidanzata, intratteneva al contempo una relazione sentimentale con un altro uomo ¹⁵. Deve in sostanza giudicarsi lesiva della reputazione ogni espressione avente un contenuto denigratorio.

¹² Cass. pen., sez. V, ud. 16 giugno 2004, dep. 21 luglio 2004, n. 31728, p.m. in proc. Garino, in *Ced Cass.*, n. 229331, con cui è stata ravvisata la sussistenza del requisito della «comunicazione con più persone» con riferimento ad una vicenda caratterizzata dalla redazione di una lettera, contenente espressioni offensive nei confronti di due magistrati, che, pur essendo stata inviata dal presidente di un tribunale ad un presidente di Corte di appello in doppia busta chiusa con la dicitura «riservata personale», conteneva la sollecitazione di inoltrare tale comunicazione ad altra autorità, inoltre che era poi effettivamente avvenuto.

¹³ Cass. pen., sez. V, ud. 20 febbraio 2008, dep. 31 marzo 2008, n. 13550, Poli e altro, in *Ced Cass.*, n. 239826.

¹⁴ V. sul punto le considerazioni di DOLCINI-GATTA, sub art. 595, in *Codice penale commentato*, a cura di DOLCINI-GATTA, Milano, 2015, p. 52.

¹⁵ Cass. pen., sez. V, 23 settembre 2008, dep. 29 ottobre 2008, n. 40359, Cibelli, in *Ced Cass.*, n. 241739.

Ovviamente al riguardo è necessario tener conto dell'evoluzione del comune sentire, e quindi dell'attuale significato sociale di una determinata frase.

Appare ad esempio ormai maggioritaria la tesi secondo cui l'espressione "omosessuale" non ha più nell'attuale contesto storico un significato ed una valenza intrinsecamente offensiva, come lo aveva invece in passato, essendo entrata ormai nell'uso comune. Si sostiene infatti che, a differenza di altri appellativi che veicolano il medesimo concetto, peraltro con chiaro intento denigratorio, il termine in questione ha un carattere di per sé neutro, limitandosi ad attribuire una qualità personale al soggetto evocato; a ben diversa conclusione deve invece giungersi qualora costui sia eterosessuale, giacché in tal caso la falsità del riferimento tende chiaramente a colpire un determinato individuo, attribuendogli una connotazione estranea alla sua personalità ¹⁶.

Soggetto passivo del reato può essere non solo una persona fisica ma anche una persona giuridica, che va considerata titolare di quello che è definibile come l'"onore sociale", consistente nella considerazione esterna di cui l'ente gode presso la collettività.

Il secondo comma dell'art. 595 c.p. prevede un significativo incremento sanzionatorio qualora l'offesa consista «nell'attribuzione di un fatto determinato». La pena è quella della reclusione fino a due anni, o della multa fino a 2.065 euro.

La giustificazione di questo più severo trattamento deriva dalla considerazione in base alla quale la gravità dell'offesa va considerata in tal caso più significativa, proprio alla luce della specificità delle affermazioni diffamatorie.

Per ritenere configurata detta circostanza occorre che il fatto costituente oggetto della diffamazione venga delineato nei suoi estremi essenziali e non risulti dunque sunteggiato in termini generici; talora viene anche ritenuto necessario che esso risulti corredato da precisazioni concernenti il luogo ed il tempo dell'episodio in tal modo descritto.

Non occorre peraltro che la vicenda costituente oggetto della diffamazione venga narrata in tutti gli aspetti che la caratterizzano, essendo sufficiente che l'episodio sia riportato nelle sue linee essenziali, giacché ciò

¹⁶ Cass. pen., sez. V, ud. 18 ottobre 2016, dep. 29 novembre 2016, n. 50659, Chichiarelli, in *Ced Cass.*, n. 268604.

vale comunque a rendere maggiormente credibili le espressioni diffamatorie e, conseguentemente, più dannose per l'offeso ¹⁷.

Un'ipotesi ancora più grave di diffamazione è quella delineata dal successivo terzo comma, concernente l'ipotesi in cui l'offesa sia arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro strumento di pubblicità, o in un atto pubblico. In tal caso la pena consiste nella reclusione da sei mesi a tre anni o nella multa non inferiore a 516 euro.

Appare evidente il particolare *vulnus* che può essere arrecato con queste modalità, atte ad una vasta propagazione del contenuto diffamatorio.

Va poi osservato che, ogni qual volta un'affermazione di contenuto diffamatorio viene pubblicata su un giornale, o trasmessa su un canale radiofonico, televisivo o telematico, sussiste una presunzione di conoscibilità della notizia, con conseguente idoneità dell'atto a provocare la lesione della reputazione, risultando di fatto impossibile fornire la prova contraria, e cioè sostenere, ad esempio, che nessuno ha visto un determinato programma o ha ascoltato un certo programma radiofonico.

Si ritiene che configuri una diffamazione a mezzo stampa anche l'ipotesi dell'affissione sulla pubblica via o in altro luogo pubblico di manifesti a contenuto offensivo ¹⁸.

D'altro canto, poiché l'art. 595 c.p. fa anche riferimento a «qualsiasi altro mezzo di pubblicità» diverso dalla stampa, deve ritenersi che rientri nell'ambito di detta aggravante la diffusione di messaggi diffamatori attraverso l'uso di bacheche “facebook”, potenzialmente capaci di raggiungere un numero quantitativamente assai elevato di soggetti ma non rientranti nel concetto di “stampa”, non essendo i *social network* destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico ¹⁹.

Soprattutto con riferimento alla diffamazione a mezzo stampa (ma queste considerazioni possono essere estese ad ogni ipotesi di diffamazione)

¹⁷ Cass. pen., sez. V, ud. 12 maggio 1999, dep. 11 giugno 1999, n. 7599, Scalfari ed altro, in *Ced. Cass.*, n. 213790.

¹⁸ Cass. pen., sez. II, ud. 25 marzo 2011, dep. 5 luglio 2011, n. 26133, Inferriera, in *Ced. Cass.*, n. 250549; Cass., 4 febbraio 1998, n. 3312, in *Guida dir.*, 1998, n. 16, p. 139 ss.; in dottrina in tal senso M. POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, Cedam, 1998, p. 69.

¹⁹ Cass. pen., sez. V, 14 novembre 2016, dep. 1° febbraio 2017, n. 4873, p.m. in proc. Manduca, in *Ced. Cass.*, n. 269090; Cass. pen., sez. I, 28 aprile 2015, dep. 8 giugno 2015, n. 2443, in *Ced. Cass.*, n. 264007.

deve rilevarsi come possa accadere che essa si configuri pur in assenza di un'indicazione nominativa del soggetto diffamato, purché costui risulti chiaramente individuabile alla luce del contenuto narrativo, delle indicazioni spaziali e temporali e di tutti gli altri elementi volti a far ritenere inequivoco il riferimento ad un determinato individuo ²⁰.

Infine, l'ultimo comma dell'art. 595 stabilisce un aumento di pena qualora l'offesa sia arrecata «a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio».

Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato non è richiesta la sussistenza di un dolo specifico, e dunque dell'*animus diffamandi*, ritenendosi invece sufficiente il solo dolo generico, e cioè la volontà di usare espressioni offensive e la consapevolezza di ledere in tal modo l'onore o la reputazione di un altro soggetto.

La configurazione del reato è esclusa in presenza della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., consistente nell'esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica.

L'esimente del diritto di cronaca è peraltro subordinata alla presenza di alcune condizioni ben precise, rappresentate dalla verità del fatto narrato, dalla sussistenza di un interesse pubblico attuale alla narrazione e dal rispetto del limite della continenza espositiva, che viene invece superato qualora la narrazione del fatto di cronaca oltrepassi gli ambiti strettamente necessari per fornire una corretta informazione e si traduca in un gratuito attacco personale, lesivo della sfera privata altrui, in assenza di alcun effettivo interesse della collettività.

Anche alterazioni (purché non marginali) della realtà nella descrizione degli episodi determinano l'impossibilità di avvalersi della scriminante in oggetto; ad esempio è stato ritenuto responsabile del reato di diffamazione un giornalista che in un articolo a propria firma aveva affermato che un determinato soggetto era sottoposto a procedimento per sfruttamento della prostituzione minorile, mentre in realtà egli risultava indagato per una più lieve fattispecie di reato, e cioè per aver commesso

²⁰ C. FOLADORE, *Diffamazione a mezzo stampa: individuazione della persona offesa e limiti di impugnazione della parte civile*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3028 ss.; P. RIVELLO, *L'individuazione della persona offesa nel reato di diffamazione*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 883 ss.

atti sessuali a pagamento con una ragazza minorenni²¹.

Deve inoltre sussistere un reale interesse pubblico alla conoscenza di una notizia. In tema di diffamazione a mezzo stampa e di esimente del diritto di cronaca è stata conseguentemente esclusa l'esistenza di detto diritto in un'ipotesi in cui la notizia pubblicata non sembrava affatto finalizzata a soddisfare l'oggettiva esigenza di informazione pubblica, consistendo nella descrizione di particolari attinenti alla sfera privata di un soggetto, non investito di cariche pubbliche né avente comunque una posizione di particolare rilievo. Si è conseguentemente ravvisato il reato di diffamazione in uno scritto giornalistico che si era soffermato a dar conto, con commenti ironici, della presunta relazione extraconiugale tra un uomo ed una donna, nella cui abitazione costui era stato trovato morto²².

Perché ricorra l'esimente del diritto di cronaca occorre inoltre che il giornalista sottoponga ad un attento controllo e a un'accurata verifica le proprie fonti informative, onde accertare la verità dei fatti narrati, e sia poi in grado di provare gli accertamenti fatti, finalizzati ad avere conferma della rispondenza alla realtà degli elementi conoscitivi in suo possesso.

Ovviamente si deve tener conto di quale fosse il livello di conoscenza possibile al momento della pubblicazione. In altri termini, l'esimente sussiste anche qualora, nonostante l'accuratezza dei controlli, vengano pubblicate delle notizie che si rivelino poi infondate, alla luce di successive sopravvenienze conoscitive.

A sua volta l'esercizio del diritto di critica scrimina l'offesa, altrimenti illecita, solo nei limiti in cui esso risulti indispensabile per l'espletamento delle facoltà costituzionalmente garantite dall'art. 21 Cost.; rimangono pertanto punibili le espressioni "gratuitamente" offensive, e cioè quelle non direttamente e non necessariamente correlate al predetto diritto, in quanto inutilmente volgari, umilianti o dileggianti²³.

Le manifestazioni critiche, per non dar luogo all'incriminazione, de-

²¹ Cass. pen., sez. V, 22 settembre 2011, dep. 16 novembre 2011, n. 42155, p.m. in proc. Fiorani ed altro, in *Ced Cass.*, n. 251697.

²² Cass. pen., sez. V, ud. 4 ottobre 2007, dep. 12 dicembre 2007, n. 46295, Gambescia e altro, in *Ced Cass.*, n. 238290.

²³ Cass. pen., sez. V, ud. 25 settembre 2008, dep. 5 novembre 2008, n. 41283, Balestrini, in *Ced Cass.*, n. 241597.

vono dunque risultare proporzionate e funzionali, e non devono travalicare in alcun modo detti limiti.

Non sussiste dunque detta esimente in caso di espressioni gravemente infamanti ed immotivatamente offensive, tali da trasmodare in una mera aggressione verbale nei confronti del soggetto criticato ²⁴.

Parimenti deve escludersi la causa di giustificazione del diritto di critica politica in presenza di espressioni volte a denigrare la dignità e credibilità della persona offesa, e come tali inidonee ad assurgere al rango di legittima critica politica; è stato osservato infatti in giurisprudenza che l'interesse dell'opinione pubblica è rivolto semmai alla conoscenza dei differenti punti di vista delle varie parti politiche in contrasto e che la contesa politica non può abbassarsi al livello dell'invettiva personale, non essendo lecito per un politico diffondere in pubblico, al fine di acquisire consensi, delle considerazioni denigratorie di carattere personale o professionale nei confronti dei suoi antagonisti ²⁵.

Non può poi prescindersi dal requisito della verità del fatto storico enunciato, ove tale fatto storico sia posto a fondamento dell'elaborazione descrittiva ²⁶.

Entro tali limiti la critica, in quanto espressione di valutazioni soggettive dell'agente, può anche essere caratterizzata da particolare asprezza, a condizione che l'offesa risponda al requisito della continenza, e cioè scaturisca e risulti chiaramente ricollegabile alla tematica da cui la critica ha tratto spunto ²⁷.

La scriminante dell'esercizio del diritto, atto ad escludere la punibilità, è ravvisabile anche in relazione ad espressioni, altrimenti diffamatorie, pronunciate nello svolgimento di una pubblica funzione.

Per quanto riguarda in particolare le frasi rivolte dal difensore nel corso del processo, nell'espletamento dunque del diritto di difesa, l'ipotesi

²⁴ Cass. pen., sez. V, ud. 23 febbraio 2011, dep. 13 aprile 2011, n. 15060, Dessì e altro, in *Ced Cass.*, n. 250174.

²⁵ Cass. pen., sez. V, ud. 23 giugno 2010, dep. 19 ottobre 2010, n. 37220, Cazzoletti e altri, in *Ced Cass.*, n. 248645.

²⁶ Cass. pen., sez. I, 27 settembre 2013, dep. 3 ottobre 2013, n. 40930, Travaglio e altro, in *Ced Cass.*, n. 257794; Cass. pen., sez. V, ud. 12 febbraio 2009, dep. 10 marzo 2009, n. 10631, Sgarbi e altro, in *Ced Cass.*, n. 243484.

²⁷ Cass. pen., sez. V, ud. 13 dicembre 2010, dep. 27 gennaio 2011, n. 3047, Belotti e altri, in *Ced Cass.*, n. 249708.

trova un'esplicita regolamentazione nel dettato del successivo art. 598 c.p. (*Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative*), in base al quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti innanzi all'Autorità giudiziaria, o dinanzi ad un'Autorità amministrativa, purché le offese concernano l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

In tal caso peraltro le frasi devono risultare strettamente correlate allo svolgimento della funzione defensionale, e non devono in alcun modo esorbitare dai limiti dell'assoluta necessità.

Altra esimente che può trovare spazio applicativo in relazione a detto contesto è quella dell'adempimento del dovere; si pensi ad espressioni lesive della reputazione contenute in una comunicazione di notizia di reato.

Dal punto di vista processuale, per quanto concerne la competenza per territorio, l'art. 30, comma 5, della l. 6 agosto 1990, n. 223, ha previsto che per il reato di diffamazione commesso mediante trasmissioni radiofoniche o televisive sia competente il giudice del luogo in cui risiede la persona offesa.

Ai sensi dell'art. 596, comma 1, c.p. vige in materia di diffamazione il divieto di "*exceptio veritatis*"; infatti il legislatore mediante detta norma ha previsto che il colpevole del delitto di diffamazione «non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa».

Va tuttavia osservato che, come sottolineato dalla giurisprudenza, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in oggetto, tale previsione non può trovare applicazione qualora l'autore del fatto incriminato abbia agito nell'esercizio del diritto di cronaca o del diritto di critica, volto a dar vita alla scriminante di cui all'art. 51 c.p.²⁸.

Inoltre, in base al secondo comma dell'art. 596 c.p., quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato «la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo».

Il successivo terzo comma delinea una serie di deroghe al divieto di *exceptio veritatis* fissato dal primo comma.

²⁸ Cass. pen., sez. V, ud. 16 giugno 2016, dep. 3 ottobre 2016, n. 41414, Ciccù, in *Ced Cass.*, n. 267865.

Viene infatti stabilito che, qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto è sempre ammessa nel procedimento penale «1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni; 2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale; 3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito».

Il quarto comma dell'art. 596 c.p. stabilisce che se la verità del fatto in tal caso è provata o se per esso la persona a cui il fatto è attribuito è condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, fatta salva l'ipotesi in cui i modi utilizzati risultino di per sé atti a configurare il reato in oggetto.

Ai sensi dell'art. 596 *bis* c.p. (*Diffamazione col mezzo della stampa*) se il delitto di diffamazione è commesso con il mezzo della stampa le disposizioni dell'art. 596 c.p. si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore ed allo stampatore, per i reati previsti dagli artt. 57 c.p. (*Reati commessi col mezzo della stampa periodica*), 57 *bis* c.p. (*Reati commessi col mezzo della stampa non periodica*) e 58 c.p. (*Stampa clandestina*).

Bisogna ovviamente tenere ben distinta la responsabilità del direttore di cui all'art. 596 *bis* c.p., derivante dall'omissione del dovuto controllo sull'attività dei giornalisti della propria testata, rispetto all'eventuale responsabilità a titolo di concorso nel reato di diffamazione, ai sensi dell'art. 110 c.p., ipotizzabile qualora il direttore abbia invece voluto la pubblicazione, conoscendone il contenuto lesivo dell'altrui reputazione.

Il reato di diffamazione è punibile a querela della persona offesa, ai sensi dell'art. 597 c.p.

Il terzo comma dell'art. 597 stabilisce che qualora la persona offesa muoia prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato sono legittimati alla proposizione della querela.